

Che cos'è la giustizia di transizione (*Transitional Justice*)? Uno sguardo d'insieme*

di Claudio Corradetti

1. Osservazioni preliminari

La giustizia di transizione (*Transitional Justice*) pone come un nuovo riferimento interdisciplinare per l'analisi dei principi e dei meccanismi che informano i processi di passaggio da un assetto autoritario a uno democratico. In tal senso diventa imprescindibile l'analisi di *case study* unitamente alla valutazione di problemi teorici. In generale, dunque, la giustizia di transizione si presenta come una sfida metodologica per la riconciliazione della teoria normativa con l'analisi di dinamiche istituzionali e fattuali. L'interesse crescente nei confronti di questo nuovo settore di studi sta producendo un sempre più ampio numero di contributi collocabili all'incrocio tra le discipline giuridiche, filosofiche e politologiche. Di seguito presenterò soltanto alcuni dei concetti filosoficamente più rilevanti per un inquadramento generale del tema.

Si può dire che la giustizia di transizione come concetto politico si colloca a metà strada tra due estremi dell'impopolitico: la vendetta e l'oblio. Entrambi questi elementi si presentano come forme rivolte alla lacerazione o dissipazione dei legami sociali secondo modalità opposte.

Nella mitologia classica tale riferimento è illustrato dalle Erinni (o Furie). Queste costituiscono le antesignane dello spirito di vendetta. Attraverso di loro l'annullamento dell'azione criminosa tramite una reazione pari e contraria rappresenta l'elemento più propriamente impopolitico della risoluzione della controversia. La massima secondo cui esse agiscono, ovvero, il principio secondo cui "il sangue debba lavarsi col sangue" si riferisce a una dinamica propria di uno stato di natura e dunque a concetti relativi all'onore e alla reputazione piuttosto che alla violazione del diritto. La vendetta pertanto non esige alcuna forma di razionalizzazione socio-istituzionale del confronto politico, né di analisi delle circostanze che conducono all'atto criminoso. L'onta subita si risolve con una reazione a somma zero¹. Al contrario l'oblio esige una

* Il presente contributo costituisce una versione ridotta e ampiamente modificata

cancellazione completa dell'evento dalla memoria². Tale annullamento non assolve al compito della giustizia né alla riforma del sistema socio-istituzionale o dell'azione individuale responsabile della violazione. Fare i conti con il passato implica dunque che quest'ultimo sia ricostruito secondo accuratezza storica prima di poter essere giudicato³. Ma i contesti storici di transizione, a differenza di quelli "normali" di giustizia, operano all'interno di un paradosso fondamentale ovvero all'interno della pretesa di ricostruire un passato in assenza della presupposizione di un coordinamento reciproco tra le parti. È questo il paradosso che caratterizza la giustizia di transizione quale dominio posto tra gli estremi impolitici della vendetta e dell'oblio.

Nella trilogia dell'*Oresteia*, Eschilo fornisce quella che rappresenta una possibile via d'uscita dall'*empasse* impolitica innanzi descritta. Qui infatti Atena con il suo voto decisivo fa sì che Oreste sia perdonato e salvato dalla furia delle Erinni. Atena in tal modo fonda un nuovo sistema basato sul diritto, trasformando la situazione di apparente stallo politico e dissuadendo così le Furie dalla vendetta. Alla fondazione di un nuovo ordine si accompagna altresì l'istituzione di un tribunale permanente. Per analogia, sia pur con largo margine di comparazione, si potrebbe sostenere che l'istituzione di tribunali penali internazionali, da Norimberga fino alla Corte Penale Internazionale, costituisca la ritraduzione in ambito internazionale e moderno dei problemi di transizione affrontati da Eschilo nel contesto della *polis*. La determinazione di un nuovo assetto giuridico non è a sua volta esente da problemi di legittimità, collegando la questione della giustizia di transizione (in par-

dell'articolo apparso in lingua inglese C. Corradetti, *Philosophical Issues in Transitional Justice Theory: A (Provisional) Balance*, in "Politica e Società", 2, pp. 185-220. Se non altrimenti menzionato, tutte le traduzioni dei testi citati sono mie.

1. Per una discussione del tema si veda il testo classico di M. Minow, *Between Vengeance and Forgiveness*, Beacon Press, Boston 1998.

2. P. P. Portinaro distingue tra forme differenti di memorializzazione/dimenticanza come a esempio: *a)* la dimenticanza dialogica, che si presenta come una condivisione collettiva dell'impulso all'oblio, il patto del silenzio, il silenzio collettivo; *b)* il ricordo al fine di prevenire la dimenticanza, laddove si indichi il passaggio da una cultura di amnesia a una cultura di memorializzazione come nel caso dell'Olocausto; *c)* il ricordo al fine della dimenticanza, come nel caso del modello delle Commissioni di verità e riconciliazione in Sud Africa; o infine *d)* il ricordo dialogico che costituisce un modello orientato alla costruzione di una memoria transazionale e cosmopolitica (P. P. Portinaro, *I conti con il passato*, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 202 ss.).

3. Come ci ricorda Adorno (*What Does Coming to Terms with the Past Mean?*, in G. H. Harman [ed.], *Bitburg in Moral and Political Perspective*, Indiana University Press, Bloomington 1986, p. 129): «Non faremo mai i conti con il passato fino a quando le cause di ciò che è avvenuto non saranno disattivate. Soltanto per il fatto che queste cause sono ancora presenti l'incantesimo del passato permane fino a questo stesso giorno».

ticolare della giustizia penale internazionale) alla formulazione di un ordine cosmopolitico.

Alcune di tali questioni sono discusse da N. Kritz in una delle opere pionieristiche più rilevanti in materia, la curatela dei tre volumi intitolati *Transitional Justice*⁴. L’opera racchiude i risultati dei lavori svolti nel corso della prima conferenza di studi organizzata sul tema a Salisburgo per opera della fondazione newyorkese Charta 77 e tenuta sotto l’egida dello United States Institute of Peace in occasione della caduta dei regimi comunisti del post-’89⁵. La Conferenza di Salisburgo fu tuttavia anticipata da un altro evento organizzato dall’Aspen Institute nel Wye Centre (Maryland) e finanziato dalla Fondazione Ford sul tema delle transizioni democratiche degli anni Ottanta in particolare in Sud America (Argentina, Uruguay e Brasile). È interessante notare come in tale occasione furono presenti anche R. Dworkin e T. Nagel, probabilmente a seguito di un loro precedente invito alla Conferenza del 1986 sulla questione dei diritti umani in Argentina organizzata da C. Nino. È sulla scorta di tale occasione che T. Nagel propose quella che è oggi diventata una distinzione ampiamente accettata tra «ammissione della verità» (*Truth Acknowledgment*) e «conoscenza della verità» (*Truth Knowledge*), quale metodo di considerazione della responsabilità pubblica nei contesti di transizione⁶.

L’espressione «giustizia di transizione», comunque, non era sconosciuta. Essa fu adottata in senso tecnico alla fine degli anni Ottanta da R. Teitel, studiosa alla quale si deve l’inquadramento generale e la formulazione dei principi cardine di questo paradigma emergente⁷. Tuttavia, come mera occorrenza linguistica l’espressione apparve per la prima volta in uno studio militare del 1948 relativo all’occupazione del Nuovo Messico da parte delle truppe statunitensi⁸. Il termine fu poi ampliamente discusso e criticato a causa dell’unione di due elementi apparentemente non conciliabili: l’idea di giustizia e quella di mutamento secondo l’asse temporale – la transizione appunto⁹.

4. N. J. Kritz, *Transitional Justice. How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*, United State Institute of Peace Press, Washington DC 1995, vols. I-III.

5. Ivi, vol. I, XIX.

6. Per una ricostruzione dello sviluppo della giustizia di transizione e del dibattito che l’ha accompagnata, si veda P. Arthur, *How Transitions Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice*, in “Human Rights Quarterly”, 2, 2009, 31, pp. 349 ss.

7. R. Teitel, *Transitional Justice*, Oxford University Press, New York 2000.

8. Per una ricostruzione ampliamente informata delle origini del termine, si veda Arthur, *How Transitions Reshaped Human Rights*, cit., p. 330; mentre per i tentativi, principalmente di T. G. Ash, di sostituire l’espressione «Transitional Justice» con il costrutto tedesco *Geschichtsaufarbeitung* o *Vergangenheitsbewältigung*, si veda ivi, p. 332.

9. Per un contributo recente sul ruolo del tempo nelle fasi di transizione si veda il mio saggio, C. Corradetti, *Transitional Times, Reflective Judgment and the Hōs Mē Condition*, in *Theorizing Transitional Justice*, Ashgate, Aldershot 2015, p. 23.

Lo scetticismo che ha accompagnato la nascita della giustizia di transizione come area di studi è stato dunque caratterizzato da un tentativo continuo di definizione del proprio ambito di competenza; uno sforzo questo ancora lontano dall'essere ultimato¹⁰. Questioni centrali relative alla dimensione filosofica che la giustizia di transizione solleva riguardano perciò il ruolo della temporalità all'interno del paradigma di aggiudicazione dei crimini, dell'identità di gruppo come forma rinnovata di collaborazione sociale e dunque di riconciliazione, della narrazione, del ruolo delle vittime e così via. Quale paradigma normativo, tuttavia, la giustizia di transizione si caratterizza come modello di applicazione di principi generali la cui giustificazione procede in modo autonomo (di qui l'interpretazione più appropriata dell'aggettivo “transitional”)¹¹.

Nelle sezioni seguenti fornirò un quadro ricostruttivo del significato di alcuni tra i problemi cruciali relativi al paradigma transizionale. Tale paradigma, infatti, sta ricevendo un'attenzione sempre più crescente non soltanto da parte di giuristi interessati alla valutazione di *case study*¹², ma anche da parte di coloro che esprimono istanze più propriamente filosofiche e orientate a questioni teoretiche e relative agli assetti istituzionali. Sia pure nella sua limitatezza, l'auspicio è che la presente introduzione fornisca elementi e temi di stimolo per ulteriori discussioni.

2. La rilevanza filosofica della giustizia di transizione

La giustizia di transizione, così come i paradigmi di giustizia in senso tradizionale, dischiudono un ampio numero di questioni che possono trovare qui soltanto breve accenno. Alcuni dei temi maggiormente discussi, anche se non esaustivi delle potenzialità filosofiche di questo nuovo campo di studi, riguardano il tema affrontato negli anni Novanta circa la dicotomia tra verità e giustizia¹³ o la più recente opposizione tra democrazia e giustizia¹⁴. Su

10. A tale proposito si veda P. De Greiff (*Theorizing Transitional Justice*, in M. S. Williams, R. Nagy, J. Elster [eds.], *Transitional Justice*, New York University Press, New York-London 2012, p. 32) il quale ha recentemente sostenuto che «Alla fine, e in modo sorprendente, non esiste alcuna concezione completamente sviluppata della giustizia di transizione persino nei lavori in merito più influenti».

11. Quest'ultima tesi è difesa da P. De Greiff (ivi, pp. 58 ss.).

12. Sul cambio di paradigma risulta in tal senso utile considerare l'ampio numero di articoli teorici pubblicati soltanto negli ultimi due anni in una delle maggiori riviste scientifiche del settore: l'“International Journal of Transitional Justice”.

13. R. I. Rotberg, D. Thompson (eds.), *Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions*, Princeton University Press, Princeton 2000.

14. «Il realismo scettico considera che i processi di giustizia di transizione potrebbero mettere a rischio le prospettive di democratizzazione ponendo l'un contro l'altro gli avversari politici [...] La democratizzazione non è in grado di progredire se non seppelliamo il

quali basi è possibile stabilire controparti di valore tra queste opposizioni? In quali circostanze e all'interno di quali limiti tali scambi debbono essere ammessi? Si tratta di dilemmi reali o fittizi? Se da una parte la dicotomia tra verità e giustizia concerne una dispensa parziale e predefinita dalla giustizia retributiva per quei soggetti responsabili di crimini ma pronti alla collaborazione per la ricerca della verità sul passato, l'opposizione tra democrazia e giustizia si concentra soprattutto sullo scambio improponibile tra verità storica e promessa di un ordine democratico da realizzare. Il compito di una concezione sistematica della giustizia di transizione, in tali casi, consiste nello sviluppo di una varietà di istituzioni di transizione, appunto, capaci di filtrare i risentimenti storici e di trasformarli in pretese democratiche. Ciò non può accadere in assenza dell'istituzionalizzazione di meccanismi retributivi *interni* a un progetto democratico.

Altri esempi di riferimenti rilevanti riguardano il confronto tra approcci «ideali» e «non-ideali» della giustizia. Come dovrebbe definirsi una teoria non-ideale? È possibile elaborare ulteriormente la concettualizzazione del carattere «non-ideale» della giustizia che Rawls presenta ne *Il diritto dei popoli*¹⁵? Inoltre, qual è l'impatto metodologico e disciplinare della teoria non-ideale rispetto alla teoria della giustizia nel suo insieme? È possibile concepire un paradigma non-ideale in alternativa a standard di giustizia propri della teoria normativa?

Sono questi solo alcuni dei nodi cruciali che una teoria della giustizia di transizione si trova a dover rispondere. È a partire infatti da una prospettiva critica che l'approccio non-ideale è in grado di suggerire una possibilità alternativa a un mero standard idealizzante di giustizia. In tal senso si potrebbe suggerire di elaborare ulteriormente il progetto di A. Sen proponendone una lettura interna alla luce di termini comparativi non-ideali¹⁶. Tale approccio, qualora ripensato a partire da istanze più profonde, aiuterebbe a includere quei problemi di *transitional justice* che a tutt'oggi vengono considerati come *esterni* ai contesti «normali» di giustizia normativa. Tale possibilità determinerebbe uno standard più inclusivo della teoria non-ideale, risolvendo il paradosso di orientamento dell'azione (*action-guidance*) all'interno del quale resta intrappolata la teoria ideale. Secondo tale paradosso le teorie ideali della giustizia non sarebbero in grado di fornire criteri guida per l'azione proprio perché ideali ed esterni ai contesti¹⁷. Questo paradosso può essere formulato soltanto assumendo

passato» (M. Mihai, *Transitional Justice and the Quest for Democracy: A Contribution to a Political Theory of Democratic Transformations*, in «Ratio Juris», 2, 2010, 23, p. 186 ff.).

15. J. Rawls, *The Law of Peoples*, Harvard University Press, Cambridge 1999, pp. 90 ss.

16. A. Sen, *L'idea di giustizia*, Mondadori, Milano 2010.

17. Sulla possibilità di risoluzione del paradosso si veda L. Valentini, *On the Apparent Paradox of Ideal Theory*, in «The Journal of Political Philosophy», 3, 2009, 17, pp. 332-55.

che le teorie della giustizia esibiscono capacità di «sensibilità al contesto» al fine di fornire una guida all’azione. Tuttavia, sia pur tra le diverse forme di idealizzazione, resta ancora un compito da assolvere quello del definire come sia possibile separare idealizzazioni pertinenti da idealizzazioni non pertinenti. Ciò risulta un punto cruciale non soltanto per le teorie della giustizia di transizione, ma altresì per le teorie della giustizia più in generale¹⁸. Numerosi studiosi, in tal senso, hanno inteso il concetto di “transitional” sulla scorta di un’interpretazione di J. Rawls del «dovere di assistenza» definito quale «principio di transizione»¹⁹.

Ne *Il diritto dei popoli* J. Rawls sostiene che le società bene ordinate devono cooperare non soltanto tra loro ma anche insieme alle così dette società «non ben ordinate» e alle «società svantaggiate» in vista di un miglioramento delle condizioni di giustizia. Il raggiungimento di tali obiettivi, osserva J. Rawls, solleva «questioni di transizione»²⁰. Il principio di transizione richiede, dunque, che sotto condizioni specifiche società non ben organizzate siano supportate da popoli liberali o decenti affinché anche i primi diventino membri della «società dei popoli». Pur se suggestivo, tale approccio non esprime il tipo di giustizia propriamente richiesto per la realizzazione delle fasi di transizione enunciate, né chiarisce se risultino necessarie istituzioni internazionali speciali anziché l’azione di Stati individuali. Questo fatto contribuisce invece a rivelare i limiti della prospettiva internazionalista propria de *Il diritto dei popoli*.

Il problema fondamentale del «dovere di assistenza» di J. Rawls inteso quale principio di transizione resta dunque quello di fornire una giustificazione più convincente dello schema adottato per la giustizia internazionale nella sua ricerca di legittimità, ovvero per la ricerca non soltanto di uno schema di redistribuzione globale dei beni economici ma anche di giustizia retributiva²¹.

3. La giustizia di transizione tra riconciliazione, riparazione e memoria storica

Nella precedente sezione ho considerato il tema della riconciliazione nei termini di una dimensione socio-politica avente come scopo l’integrazione

18. Ivi, p. 354.

19. Si veda ad esempio A. J. Simmons, *Ideal and Nonideal Theory*, in “Philosophy & Public Affairs”, 38, 2010, 1, pp. 5-36; G. Sreenivasan, *What is Non-Ideal Theory?*, in M. S. Williams, R. Nagy, J. Elster (eds.), *Transitional Justice: NOMOS LI*, New York University Press, New York 2012.

20. Rawls, *The Law of Peoples*, cit., pp. 89-90.

21. La scelta tra approcci normativi e non normativi per la giustizia di transizione rappresenta una delle alternative più cruciali da stabilire in vista della generalizzabilità delle *best practices*.

di strategie riparative all'interno del paradigma transizionale. In generale, le forme di riconciliazione possono essere alquanto complesse e differenziate per via dei diversi schemi di giustificazione presenti nei discorsi politici e teologici. Per quanto concerne questi ultimi, il ruolo emergente dei discorsi religiosi è parte di un più ampio fenomeno definito in termini d'insorgenza «della religione pubblica nel mondo moderno»²². Nel caso della giustizia di transizione, il ruolo carismatico di personalità religiose di riconosciuta statura morale ha favorito spesso l'avanzamento di processi di pace e di riconciliazione contribuendo altresì a risultati estremamente importanti. Per menzionare soltanto alcuni degli esempi più rappresentativi, l'arcivescovo D. Tutu ha sollecitato le vittime al perdono, mentre in Guatemala l'arcivescovo J. Gerardi ha contribuito in modo decisivo alla realizzazione del Progetto di Recupero della Memoria Storica (*Recovery of Historical Memory Project*), iniziativa che ha fornito un supporto psicologico decisivo alle vittime. Ulteriori esempi hanno incluso l'attivismo del vescovo di Timor Est, C. Belo, dell'Ayatollah al-Sistani in Iraq e persino di organizzazioni come la Comunità di Sant'Egidio, ente che ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di pace in Mozambico durante gli anni Novanta. Tali sviluppi hanno suggerito una ripartizione degli studiosi in coloro i quali hanno espresso visioni in linea con «la tradizione liberale dei diritti umani» e coloro i quali hanno invece prediletto le «tradizioni religiose, in particolare Abramitiche, Giudaiche, Cristiane e Islamiche, ovvero quelle che hanno espresso la maggior parte dei concetti relativi alla giustizia di transizione»²³.

La via religiosa alla riconciliazione, tuttavia, ha prestato il fianco a numerose critiche soprattutto da parte di quegli studiosi che l'hanno considerata come una forma potenzialmente illiberale di riconciliazione dei conflitti sociali²⁴. L'obiezione spesso sollevata si è concentrata su un punto classico della teoria liberale ovvero il fatto che gl'individui, nel meritare rispetto reciproco, acquisiscono il diritto affinché istituzioni pubbliche promuovano molteplici risposte, sia di carattere religioso che non. Sulla scorta di questa intuizione, un eventuale processo di perdono basato su una giustificazione di natura religiosa frustrerebbe la promozione e la protezione del pluralismo.

22. J. Casanova, *Public Religions in the Modern World*, University of Chicago Press, Chicago 1994, citato in D. Philpott, *Religion, Reconciliation, and Transitional Justice: The State of the Field*, ssrn Working Papers 2007, in <http://www.ssrc.org>.

23. Ivi, p. 4.

24. Si consideri questo dibattito come riferito da J. Van Antwerpen, *Reconciliation Reconceived*, in W. Kymlicka, B. Bashir (eds.), *The Politics of Reconciliation in Multicultural Societies*, Oxford University Press, Oxford 2008.

Ulteriori iniziative sono state intraprese al fine d'individuare una modalità in grado di connettere vie di riconciliazione sociale con scopi di natura riparativa²⁵. J. Thompson, ad esempio, ha difeso un «dovere di rispetto» in grado di fondare «una relazione morale intergenerazionale»²⁶. Questo aspetto diventa cruciale in vista del riconoscimento di esigenze di giustizia retributiva sulla base di obblighi morali intergenerazionali. Tuttavia, i processi intergenerazionali di riconoscimento esigono che una nozione filosofica stringente venga elaborata non soltanto in termini di riconoscimento della sofferenza delle vittime, ma anche di riconoscimento quali soggetti di diritto²⁷.

Alcuni studiosi hanno sottolineato invece il valore concettuale della giustizia riparativa lungo l'asse dell'opposizione «simbolico vs. materiale», «individuale vs. collettivo»²⁸. Queste polarizzazioni dischiudono una varietà di possibilità compensatorie non limitate a restituzioni di natura materiale. Infatti, le riparazioni simboliche quali le apologie, il finanziamento dei monumenti pubblici di memorializzazione oppure le festività, giocano un ruolo significativo nella promozione del riconoscimento pubblico delle vittime. Secondo E. Verdeja, la funzione primaria di una nozione articolata di meccanismo riparativo non consiste né in forme individuali né in forme collettive di compensazione, ma piuttosto nella funzione sociale *intersoggettiva* che si stabilisce nel corso di una restituzione di «dignità e valore morale» alle vittime²⁹. Mentre restano rilevanti anche per le interpretazioni critiche del passato, le riparazioni permangono un elemento di quel che dovrebbe essere un approccio più complessivo alla riconciliazione sociale, approccio volto alla promozione della *rule of law* e della lotta all'impunità.

In generale, dunque, le proposte come quelle avanzate da E. Verdeja forniscono un'interpretazione del crimine come atto che non si qualifica anzitutto come una «violazione della legge ma [come] un conflitto tra individui»; in tal senso «la giustizia penale dovrebbe ambire alla riconciliazione

25. Tra le diverse strategie di riconciliazione politica, C. Murphee fornisce una lettura «transizionale» del *capability approach* di A. Sen. Si veda C. Murphee, *A Moral Theory of Political Reconciliation*, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

26. J. Thompson, *Collective Responsibility for Historical Injustices*, in L. Meyer (Hrsg.), *Justice in Time*, Nomos, Baden-Baden 2004, nota 52, p. 113. Per una delle più controverse posizioni contro il dovere intergenerazionale di riparazione a causa dell'impossibilità di ristabilire uno *status quo ante* si veda J. Waldron, *Superseding Historic Injustice*, in «Ethics», 103, 1992, pp. 4-28.

27. Si veda De Greiff, *Theorizing Transitional Justice*, cit., p. 43.

28. Si veda E. Verdeja, *A Critical Theory of Reparative Justice*, in «Constellations», 2, 2008, 15, pp. 208-22.

29. Ivi, pp. 209 e 219.

ne tra le parti e a una riparazione del torto, piuttosto che semplicemente a una punizione del reo»³⁰.

Persino all'interno di paradigmi di giustizia riparativa, tuttavia, è possibile distinguere tra approcci basati su «processi» (*process-focussed*) e approcci basati su «risultati» (*outcome-focussed*)³¹. In genere, all'interno della prima categoria si situano i processi di *problem solving* basati su interazioni interpersonali tra vittima e carnefice, mentre all'interno della seconda categoria si colloca l'obiettivo di ottenere giustizia per le vittime attraverso la riparazione del torto subito. A differenza delle forme di giustizia retributiva pura, le strategie di giustizia riparativa *goal-oriented* hanno come scopo quello di adottare sanzioni in vista di una riforma dello stesso sistema giudiziario. Come nel caso del confronto tra approcci retributivi vs approcci riparativi è possibile ad esempio osservare l'emergere di ulteriori dicotomie concettuali.

Sia le strategie *process-focussed* che quelle *goal-focussed*, infatti, competono sotto diversi aspetti al diverso grado di prominenza assegnato allo *empowerment* (capacità di autodeterminazione) degli *stakeholders*: nel primo caso questo si presenta come un aspetto necessario e inevitabile mentre nel secondo caso questo risulta secondario e ancillare al rispetto delle sanzioni penali. Inoltre, mentre rispetto ai modelli *process-focussed* un semplice confronto tra vittime e persecutori non è sufficiente a far avanzare un processo riparativo, nel caso dei modelli *goal-focussed* sembra invece sussistere uno scontro, o in alternativa un'assenza di risultato per l'adozione di misure coercitive (sia di quelle basate su un sistema di giustizia penale sia di quelle orientate a un obiettivo generale di riforma della strategia della giustizia riparativa). Miglioramenti, dunque, appaiono più probabili se promossi sulla scorta d'istituzioni costruite per l'avanzamento degli obiettivi della giustizia di transizione.

In vista di tale considerazione un ruolo primario spetta alle Commissioni di verità (*Truth Commissions*), così come alle iniziative di perdono e di memorializzazione attraverso opere pubbliche o celebrazioni nazionali. Misure e istituzioni *ad hoc*, sia pure estremamente utili, non sono sufficienti al raggiungimento degli obiettivi generali di riconciliazione sociale. A tal fine, si deve esigere il recupero di un senso di affiliazione nei confronti di

³⁰ K. Andrieu, *Transitional Justice: A New Discipline in Human Rights*, *Online Encyclopedia of Mass Violence*, pubblicato il 18 gennaio 2010, pagina visitata il 20 marzo 2013, in <http://www.massviolence.org/Transitional-Justice-A-New-Discipline-in-Human-Rights>, ISSN 1961-9898, pp. 9-10.

³¹ M. Zernova, M. Wright, *Alternative Visions of Restorative Justice*, in G. Johnstone, D. W. Van Ness (eds.), *Handbook of Restorative Justice*, Routledge, London-New York 2011, p. 91.

un corpo politico della cittadinanza politica. Tale ambizione di più lungo termine porta con sé alcuni classici problemi di giustizia, ma ciò che resta specifico del paradigma riparativo è la difesa dell'obiettivo generale di ricostruzione sociale attraverso un processo di “cura delle vittime” rispetto alle violazioni subite.

Questo elemento solleva un insieme di problemi filosoficamente complessi. Prima di attendere a tali difficoltà, un punto preliminare concerne la possibilità di definire e di identificare i soggetti da qualificare o come vittime o come persecutori. Ciò, infatti, non si presenta affatto come un compito facile da realizzare per via di una terza dimensione ancora in fase di teorizzazione – la così detta «zona grigia»³² – risultante dal coinvolgimento di alcuni membri del gruppo vittimizzato nella perpetuazione di reati nei confronti di altri membri. Inoltre, la stessa ambiguità connessa al concetto di “passato” che caratterizza l’identità di gruppo è presente in due diverse espressioni della lingua tedesca che si riferiscono a esso o come a un «qualcosa che non è più» o come a un «qualcosa che è stato» (*Vergangenheit* e *Gewesen*)³³. Tale duplicità della nozione di tempo storico influenza anche le categorie epistemiche del ricordo e della dimenticanza. Ancor più importante, secondo P. Ricœur³⁴, è il modo in cui il passato viene ricordato, ovvero, il modo in cui una forma di testimonianza e narrazione assume lo scopo di risultare credibile piuttosto che di “rispecchiare” la realtà. Qui ancora una volta si solleva la questione del come la stessa nozione di verità storica possa definirsi quale forma di testimonianza credibile piuttosto che di “raffigurazione” del mondo. Inoltre, la stessa attività del rimembrare sembra oltrepassare la dimensione strettamente individuale del mantenimento di un profilo coerente degli elementi riattivati. Le memorie sono inerentemente intersoggettive. In quanto procedono lungo il percorso della narrazione e della testimonianza, le memorie sono *a fortiori* il risultato dell’interazione e del dialogo tra una molteplicità di soggetti. È all’interno di questo processo intersoggettivo tra Sé narranti che una comprensione filosoficamente profonda della stessa nozione di “perdono” può essere elaborata. Perdonare qualcuno, in tal senso, non vuol dire cancellare i fatti. Quest’ultima è piuttosto una forma di dimenticanza. Al contrario, il perdono sembra dipendere dalla stessa possibilità di condivisione di memorie per le quali ci si assume una responsabilità storica. È sulla base

32. Espressione questa di Primo Levi tratta da B. Leebaw, *Judging State-Sponsored Violence, Imagining Political Change*, Cambridge University Press, Cambridge 2011, p. 3.

33. In merito a tale distinzione e rispetto alle considerazioni estremamente illuminanti circa la relazione tra passato, memoria e oblio, si veda P. Ricœur, *Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen*, Wallstein Verlag, Göttingen 1998.

34. *Ibid.*

di tale riconoscimento intersoggettivo che il processo di “cura” può avere inizio. Esiste tuttavia un diffuso scetticismo in relazione alla stessa possibilità di riconciliazione riparativa in società profondamente divise.

4. A mo’ di conclusione

Come sostiene A. Schaap, nella teoria dell’azione di H. Arendt, riferimento questo imprescindibile per ogni teoria della giustizia di transizione, si pone un paradosso fondamentale che pone qualsiasi «riconciliazione ultima [...] [quale] impossibilità politica»³⁵. Raggiungibile sembrerebbe invece la formulazione di un “noi” collettivo come vaglio controtattuale rispetto ad una condizione politica data. Tale mossa reindirizza l’azione verso una funzione critico-trasformativa riconnettendola a un momento fondativo di carattere costituzionale³⁶. Se così è allora il punto diventa piuttosto quello di trovare la modalità di trasformazione dei vincoli morali in standard di «solidarietà civica»³⁷. Questo implica una modifica del confronto politico da una forma di «antagonismo tra nemici» a una «politica antagonista tra avversari». Sussistono, tuttavia, difficoltà insuperabili nella pretesa che la politica agonista resti refrattaria rispetto a standard di razionalità deliberativa³⁸. L’istituzionalizzazione dei processi di riconciliazione civica in particolare nel caso di società profondamente divise non è in grado di sottrarsi all’uso di una razionalità politica quale risorsa normativa per la risoluzione del conflitto. Ciò è quanto pretende di raggiungere il consenso deliberativo volto alla trasformazione d’interessi non generalizzabili in standard normativamente difendibili. Come ho avuto modo di mostrare in una precedente occasione³⁹, la razionalità deliberativa quale teoria ri-formulata degli atti linguistici contribuisce alla razionalizzazione di preferenze soggettive e altresì alla formazione di una comunità politica «al di là da venire» lungo l’asse dell’esemplarità⁴⁰. L’implicazione che ne deriva sta nel far sì che il processo di legittimazione politico non sia concepibile al di

35. A. Schaap, *Political Reconciliation*, Routledge, New York 2006, p. 6: «La promessa dell’azione consiste nel suo potere di generare relazioni nuove con gli altri e dunque nel potenziale che un “noi” emerga dall’interazione pubblica. I suoi rischi derivano dal fatto che la nostra libertà di agire è condizionale alla non sovranità. Poiché ogni atto ricade all’interno di una rete già esistente di volontà e intenzioni in conflitto, ogni attore manca di capacità di gestione delle conseguenze delle proprie azioni».

36. Ivi, p. 7.

37. Ivi, p. 10.

38. Ivi, p. 22.

39. C. Corradetti, *Relativism and Human Rights. A Theory of Pluralistic Universalism*, Springer, Dordrecht 2009, pp. 106 ss.

40. Sul tema dell’esemplarità si veda in particolare A. Ferrara, *La forza dell’esempio. Il paradigma del giudizio*, Feltrinelli, Milano 2008.

fuori di una procedura democratico-deliberativa, né che la costruzione di una comunità politica come tale possa sottrarsi al soddisfacimento di criteri di esemplarità per la validità normativa del discorso orientato all'intesa.

Restano ancora numerosi i nodi filosofici da risolvere del paradigma della giustizia di transizione. L'auspicio è che nel corso dei prossimi anni sempre più studiosi si dedichino all'approfondimento di un tema così denso d'implicazioni politiche per la giustizia delle generazioni violate.